

La vicenda recentemente dibattuta in sede di Tribunale del riesame e presso la Cassazione

Ritagli di pelle: rifiuto o sottoprodotto?

di **Novelio Furin** ed **Enrico De Negri**, studio legale Furin - Vicenza

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Procura della Repubblica di Vicenza aveva ritenuto che il riutilizzo tal quale di ritagli di pelle per la realizzazione di piccoli manufatti integrasse un'ipotesi di reato, dal momento che questo materiale, a prescindere dal fatto che la pelle sia già lavorata e finita, si configurava come rifiuto. La Cassazione ha ritenuto che i ritagli si presumessero come rifiuti, a meno che fosse dimostrata dall'interessato la prova dell'effettivo riutilizzo. L'art. 183, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006, con l'introduzione della nozione di sottoprodotto, che, in quanto tale, non è assoggettato alla normativa sui rifiuti, ha in parte superato l'impasse. Resta aperta la questione relativa alla figura dell'intermediario, il quale, secondo la Procura della Repubblica, sembra escluso dalla commercializzazione dei ritagli di pelle come sottoprodotto.

La questione iniziale

I ritagli di pelle, materiale che si ricava dal taglio di parti più grandi, sono oggetto di un commercio diffuso. È noto, infatti, che la merce in esame venga riutilizzata tal quale per la realizzazione di piccoli manufatti (inserti per vestiti, ecc.), senza necessità di smaltimento né di recupero. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, diverse aziende aventi a che fare con i ritagli (concepire-produttori, intermediari, acquirenti-riutilizzatori) li commercializzavano con fattura, ritenendo che essi costituissero un sottoprodotto ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 138/2002^[1], convertito in legge n. 178/2002^[2].

Viceversa, la Procura della Repubblica di Vicenza ha ritenuto che questa prassi integrasse un'ipotesi di reato, stabilendo come i ritagli di pelle, a prescindere dal fatto che fosse già lavorata e finita, si configurassero come rifiuti, prevedendone la relativa commercializzazione con le specifiche autorizzazioni.

La Procura, in quest'ottica, ha contestato agli operatori del settore la violazione dell'art. 51, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 22/1997 (attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata) e dell'art. 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni)^[3].

I provvedimenti cautelari hanno resistito all'esame del Tribunale del riesame (con ordinanza del Tribunale di Vicenza 17 maggio 2005) e della Cassazione^[4] (sez. III, 29 dicembre 2005, n. 47269), nonostante la difesa

abbia sostenuto la natura di sottoprodotto (ricavata dall'art. 14, D.L. n. 138/2002) e non di rifiuto dei ritagli in pelle; infatti, gli operatori non si erano disfatti, né avevano l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. La Cassazione, in particolare, ha ritenuto che la qualifica di sottoprodotto dei ritagli non fosse adeguatamente provata e che, pertanto, essi dovessero essere considerati rifiuti.

La richiesta di archiviazione a seguito del D.Lgs. 152/2006

Il contrasto descritto risulta definitivamente superato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, il cui art. 183, lettera n), ha introdotto la nozione di sottoprodotto, come tale non assoggettato alla normativa sui rifiuti. Il nucleo di questa norma è la facoltà per l'imprenditore di disporre del residuo dell'attività d'impresa secondo due diverse modalità:

- riutilizzandolo direttamente,
- oppure commercializzandolo a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per l'impiego o il consumo, senza la necessità di trasformazioni preliminari^[5] in un successivo processo produttivo.

Di conseguenza, costituisce "sottoprodotto" tutto ciò di cui l'impresa non si disfi, o abbia deciso o sia obbligata a disfarsi e che, al contrario, riutilizzi direttamente o commercializzi, anche all'esterno, quindi, del ciclo produttivo. Alla luce della nuova normativa, cade, quindi, ogni contestazione sulla natura di sottoprodotto dei

[1] «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (in Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158). Si vedano i nn. 15-16-17/2002 e 5/2003 di Ambiente&Sicurezza.

(segue)

ritagli di pelle, che vanno esclusi dall'area dei rifiuti, e sulla loro commerciabilità con fattura^[6]. In effetti, la Procura della Repubblica, con proprio provvedimento 29 novembre 2006 (disponibile nella sezione "Documentazione integrativa" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com), ha chiesto e ottenuto dal GIP l'archiviazione del procedimento contro i soggetti che trattano i ritagli di pelle.

I dubbi sulla possibilità di intermediazione

Tuttavia, per il Pubblico Ministero resta una "zona d'ombra" nel mercato dei ritagli di pelle. Il dubbio si accentra sulla **figura dell'intermediario**, che sembrerebbe escluso dall'art. 183, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006.

Nella richiesta d'archiviazione, secondo il procuratore «*restano aperte delle problematiche (per esempio: non sembra essere comunque ammessa la figura del mero intermediario nel commercio, atteso che la norma parla di prodotti commercializzati, a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa, direttamente per il consumo o per l'impiego)*». L'avverbio «*direttamente*» usato dopo «*commercializzati*» significherebbe, quindi, che il Legislatore permette il commercio solo in assenza di intermediazioni, appunto, in modo diretto. Pur potendo concedere che la formulazione della norma sia ambigua, non si può giustificare una lettura di parte e a sfavore dell'indagato o dell'imputato. Al contrario, a ben vedere, l'interpretazione non può essere accolta per una serie di ragioni:

- per motivi di **sintassi**: la norma

dice «*commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo*». L'avverbio in esame non si riferisce al verbo «*commercializzati*», al quale non è legato (la norma, infatti non dice commercializzati direttamente), bensì ai termini cui è immediatamente prossimo, ovvero «*per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni*». Il Legislatore, in pratica, esige che la commercializzazione avvenga tal quale, per un consumo o un impiego diretto, ossia senza trasformazioni che ne alterino la natura. Del resto, laddove il Legislatore ha voluto legare verbo e avverbio in modo immediato, lo ha fatto senza equivoci. Infatti, nella stessa frase, appena prima del passo contestato, il Legislatore dice testualmente «*ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce*».

- per motivi di **ordine logico**. Pare del tutto arbitrario escludere dal commercio il concetto di intermediazione, che, al contrario, costituisce l'essenza stessa del commercio al punto che i due termini vengono tranquillamente utilizzati come sinonimi. L'interpretazione sembra, quindi, andare contro la realtà del mercato, caratterizzato da molteplici intermediazioni dettate da ragioni puramente economiche e non dall'intento di violare le norme ambientali e rispetto alle quali nulla può essere obiettato in assenza di un pericolo o di un danno all'ambiente. Tanto più che le intermediazioni vengono effettuate nel rispetto della normativa fiscale che, peraltro,

consente la piena rintracciabilità della merce, in ogni momento e in ogni passaggio. Sempre da un punto di vista logico, seguendo la tesi contestata, si arriverebbe a ritenere che il ritaglio di pelle muti la sua natura a seconda che sia commercializzato direttamente o attraverso più passaggi; in altri termini, lo stesso identico ritaglio sarebbe sottoprodotto nel primo caso e rifiuto nel secondo, senza che, in realtà, vi sia mai stato un mutamento nella sostanza del bene.

Va osservato, infine, che l'intermediario è anch'esso soggetto all'obbligo ex art. 183, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006, di garantire la destinazione del sottoprodotto a effettivo utilizzo tramite il possesso di una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo.

Conclusioni

L'art. 183, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006, esclude i ritagli di pelle dall'area di tutto ciò che è rifiuto, includendoli, invece, tra i sottoprodotti. La decisione del Legislatore appare conforme alla logica, alla tutela ambientale (l'utilizzo del sottoprodotto evita spreco di risorse naturali) ed è il risultato degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza più attente al dato sostanziale. L'interpretazione della norma che vincola la commerciabilità dei ritagli all'assenza di intermediazioni appare contraria al dato letterale del testo normativo, al significato dello stesso verbo "commercializzare" e alla logica, dato che la natura del bene non muta da sottoprodotto a rifiuto solo perché interviene un'intermediazione. ●

[2] In S.O. n. 168 alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187.

[3] Nello svolgimento delle indagini, sono stati effettuati anche sequestri di partite di tagli di pellame.

[4] Per un commento critico a questa sentenza, si veda la nota degli stessi Autori pubblicata in Rivista Giuridica dell'Ambiente, 2006, pag. 471, sotto il titolo Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo intervento della Cassazione tra D.Lgs. n. 22/1997 e D.Lgs. n. 152/2006.

[5] Il Legislatore fornisce anche la nozione di trasformazione preliminare, intesa come ogni operazione che faccia perdere al prodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede e che si renda necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

[6] In ordine alla possibilità di considerare i ritagli di pelle sottoprodotto e non rifiuto anche sotto la vigenza del "decreto Ronchi", si veda quanto indicato nella nota 4.